



Avviso USRA del 15/06/2026 – Decreto congiunto USRA/USRC n. 6 del 14/05/2026

Oggetto: Modalità di presentazione della domanda per la concessione degli incrementi straordinari di cui al Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026

Procedura OPCM

Il presente avviso disciplina le modalità di applicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026 per le istanze presentate ai sensi delle OPCM 3779, 3790, 3820, 3881 e DCD 44/2011, relative ad edifici ubicati nel Comune dell'Aquila, per le quali:

- a) risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo, ivi comprese le domande di contributo non ancora depositate in ragione dell'intervento del comune mediante esercizio dei poteri sostitutivi;
- b) risulti emesso dagli Uffici Speciali un provvedimento di ammissione a contributo senza che alla data del 31 dicembre 2025 risultino avviati i lavori, a condizione che il mancato avvio sia conseguenza delle spese rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato utilizzo delle misure di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) per la parte eccedente il contributo;
- c) risultino in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori alla data di pubblicazione del Decreto 6 (20/05/2025), per le spese rimaste a carico dei beneficiari relativamente ai lavori non ancora contabilizzati successivamente al 31 dicembre 2025.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si fa riferimento alla data di pubblicazione del Decreto Congiunto n. 6 (20/05/2026).

1. La richiesta di incremento è acquisita con la presentazione di tutta la documentazione minima obbligatoria di seguito elencata strettamente necessaria a seconda dei casi di cui sopra.

Codice	Descrizione
PC.01	Mod. USRA/USRC/PC.01 Rev.2.0 - Dichiarazione del richiedente il contributo per la richiesta dell'incremento di cui al Decreto congiunto USRA/USRC n.6 DEL 14/05/2026.
PC.02	Mod. USRA/USRC/PC.01 Rev.2.0 - Dichiarazione del progettista per la richiesta dell'incremento di cui al Decreto congiunto USRA/USRC n.6 DEL 14/05/2026.
VA	<u>Verbale dell'assemblea</u> nei casi previsti di legge, attestante la scelta di ricorrere all'incremento "DL.76/2024", per la copertura della quota in eccedenza, con approvazione del progetto e delega alla consegna.
CMP_DL76	<u>Computo metrico dedicato</u> Le lavorazioni dovranno essere inserite in apposito CME denominato "DL.76/2024" diviso nelle medesime categorie del CME, applicando la versione vigente del Prezzario Regione Abruzzo. In alternativa, per i casi di cui all'art. 1 co.1 lettera b) del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026, potrà essere utilizzato il Prezzario Regione Abruzzo nella versione utilizzata in fase di approvazione o variante intervenuta.
EP	<u>Elenco prezzi</u> Per le lavorazioni di cui al punto precedente dovrà essere presentato l'Elenco Prezzi.
CMP_SP110	<u>Computo metrico delle lavorazioni c.d. Superbonus già contabilizzate</u>



	Dovrà essere presentato a parte il CME dei lavori a valere sul c.d. Superbonus che sono stati già eseguiti e contabilizzati, che non rientrano tra i lavori oggetto del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6 del 14/05/2026.
QC	<u>Quadro comparativo</u> Dovrà essere predisposto un quadro comparativo tra le lavorazioni di cui al contributo sisma e le lavorazioni oggetto di incremento, per la verifica della non duplicazione delle voci, e della non presenza di migliorie.
QTE	<u>Quadro tecnico economico</u> Analogamente il QTE dovrà riportare in apposita colonna distinta, oltre alle categorie di lavorazioni e relative spese tecniche, di cui alla normativa di riferimento per la ricostruzione post sisma, anche tutte le voci di spesa relative all'incremento da computarsi in apposita colonna denominata "DL.76/2024" e riportare il totale.
PP	<u>Parcelle professionali e spese tecniche</u> Le parcelle dovranno essere calcolate sull'importo totale (importo ordinario comprensivo di ISTAT e dell'incremento di cui al DL.76/2024). La quota delle spese tecniche a valere sul DL.76/2024 verrà calcolata applicando all'importo della parcella, calcolata sull'importo totale, la percentuale di incidenza delle lavorazioni a valere sul DL.76/2024 rispetto all'importo complessivo dei lavori. L'importo delle spese tecniche a valere sull'importo ordinario sarà calcolato come differenza tra l'importo della parcella complessiva e la quota a valere sul DL.76/2024. Analogamente per il compenso del presidente del consorzio. Il compenso andrà calcolato sull'importo totale (importo ordinario comprensivo di ISTAT e dell'incremento di cui al DL.76/2024). La quota a valere sul DL.76/2024 verrà calcolata applicando all'importo del compenso, calcolato sull'importo totale, la percentuale di incidenza delle lavorazioni a valere sul DL.76/2024 rispetto all'importo complessivo dei lavori. L'importo a valere sull'importo ordinario sarà calcolato come differenza tra l'importo del compenso complessivo e la quota a valere sul DL.76/2024. Si ricorda che il compenso del presidente di consorzio va calcolato secondo le disposizioni della Determina Congiunta n. 2 del 08-10- 2019 "Delibera della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 118/2019/PAR. Presa d'atto e misure", relativa ai chiarimenti sul compenso spettante agli amministratori/presidenti di consorzio, da ritenersi quale corrispettivo lordo ammesso a finanziamento comprensivo degli oneri previsti per legge ma al netto dell'IVA, se dovuta.
ECI	<u>Elaborato di calcolo Incremento Aggiuntivo</u> Elaborato di calcolo con il quale si riporta la definizione dell'incremento aggiuntivo richiesto sulla base degli esempi di calcolo di cui al caso a), caso b) e caso c) in allegato al presente Avviso.
DME	Documentazione attestante il miglioramento di almeno una classe energetica per gli immobili ad uso abitativo, laddove tra gli interventi siano previsti quelli di miglioramento energetico.
SRI	Scheda riepilogativa intervento - Elaborato con calcolo e verifica dei limiti di cui alle OPCM 3779, 3790, 3820, 3881 e DCD n. 44.
PSP	Preventivo di spesa dell'impresa corredato di asseverazione di congruità del tecnico.
DOC_ATT	Documentazione attestante la presenza di spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 e <i>ss.mm.ii.</i> , e cioè l'asseverazione ufficiale depositata presso gli enti competenti (PNCS e/o ENEA) inerente l'ultimo SAL effettuato da cui si evincano le somme ufficiali contabilizzate e la previsione economica di progetto dell'intero intervento soggetto a Superbonus, per i casi dove è stato effettuato almeno un SAL per Superbonus, o come ad esempio verbali di assemblea, compendi o elaborati progettuali, comunicazioni di inizio lavori (CILAS) o titoli edilizi richiesti e/o rilasciati, contrattuale, eventuale relazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato avvio/completamento, <i>etc.</i> (solo laddove non sia stato già definito un provvedimento da parte dell'USRA comprensivo di una variante Superbonus



	o di risorse di cui al DL76/2024). La documentazione deve essere riferita a periodi precedenti il 31/12/2025 salvo che il richiedente non ricada nelle deroghe tassative di cui all'art.2 co. 3 ter.1 del Decreto Legge 16/02/2023 n. 11 convertito in Legge 11/04/2023 n. 38 per non aver avviato o completato i lavori a valere sul plafond ivi previsto.
DOC_SAL09	Documentazione attestante i SAL in quota sisma 2009, contabilizzati alla data di richiesta dell'incremento del Decreto congiunto, con l'importo dei lavori liquidato.
DOC_SALSP	Documentazione dei SAL asseverati al 31/12/2025, attestanti la spesa sostenuta, con QTE di riepilogo (spesa sostenuta/spesa da sostenere) relativo agli importi in quota Superbonus.

- Laddove vi fossero carenze documentali riferite alla tabella che precede, l'istruttore provvederà a richiederne l'integrazione assegnandone il termine di 30 giorni al richiedente entro il quale la prenotazione di spesa avrà comunque efficacia; decorso il predetto termine in assenza di integrazioni e/o di valide giustificazioni per l'eventuale differimento del termine, la prenotazione decadrà dai suoi effetti senza necessità di comunicazione alcuna.
- Le lavorazioni a valere sull'incremento di cui al Decreto Congiunto n. 6 non danno luogo all'accesso alle maggiorazioni di cui all'art.3 del Decreto USRA n.1/2013 e dell'Ordine di Servizio n. 2/2013.
- Per gli interventi ricadenti nel "caso a" del presente avviso, la richiesta di incremento del contributo deve essere presentata contestualmente alla presentazione delle domande non ancora depositate ovvero al riscontro della richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio, mediante trasmissione completa della documentazione di cui al punto 1 e delle integrazioni richieste.
- Per gli interventi ricadenti nel "caso b" del presente avviso, l'istruttoria dell'incremento riguarda esclusivamente le lavorazioni aggiuntive finanziabili ai sensi del presente Avviso e non comporta la rivalutazione del contributo ordinario già assentito, che resta confermato negli importi e nelle determinazioni già approvate.
- Per gli interventi ricadenti nel "caso b" e nel "caso c" del presente avviso, ai fini del riconoscimento dell'incremento del contributo, si procede con la consegna da parte del richiedente, con la medesima procedura per la c.d. "Variante Sostanziale", dei modelli di dichiarazione e della documentazione minima di cui al punto 1.
- I modelli di dichiarazione e la documentazione di cui al punto 1 **dovranno pervenire solo e soltanto tramite la "Piattaforma di Acquisizione Documenti Online" dell'USRA (<https://usra.it/ricostruzione-privata-2/piattaforma-di-acquisizione-documenti-online/>)**. Le istanze di contributo e i relativi documenti integrativi che dovessero essere trasmessi con modalità diverse dalla acquisizione tramite la suddetta procedura (come, ad esempio, l'invio all'indirizzo usra@pec.it) non saranno presi in carico dall'USRA ai fini delle valutazioni istruttorie di competenza.
- Sono esclusi gli interventi per i quali i lavori risultino conclusi alla data di pubblicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6/2026 (20/05/2026) mediante comunicazione di chiusura lavori trasmessa a tutti gli enti competenti (Comune, R.S.U. al Genio Civile, etc.) in data pari o precedente al 20/05/2026, sono altresì esclusi i casi per cui il SAL finale ha già ottenuto il nulla osta di liquidazione, anche parziale.
- Per gli interventi ricadenti nei casi a) b) e c) che avessero già richiesto o ottenuto l'incentivo mediante il ricorso al Decreto Congiunto n. 5 del 28/07/2025 si potrà procedere a fare richiesta dell'incentivo



mediante il Decreto Congiunto n. 6 del 14/05/2026 applicando le indicazioni riportate nel presente avviso, nel caso non fosse manifestata la volontà di accedere al Decreto Congiunto n. 6 l'incentivo rimarrà quello già richiesto o ammesso.

10. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente avviso gli interventi per i quali i lavori "superbonus" risultino completati alla data del 31 dicembre 2025.
11. Per i casi di cui all'art. 1 comma 1, lett. c) del Decreto congiunto n. 6 non regolamentati dal presente documento, l'USRA con successivo Avviso, renderà disponibili le modalità con le quali determinare l'effettivo incremento spettante sulla base dei lavori già effettuati e rendicontati.
12. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. i) del Decreto congiunto n. 6, si precisa che non saranno ammissibili interventi che si configurano come migliorie o implementazioni dei requisiti prestazionali, oltre quelli già riconoscibili in base alla normativa della ricostruzione privata post sisma del 6 aprile 2009.
13. Per le istanze contributo con lavori c.d. superbonus iniziati e non conclusi per cui sono presenti spese rimaste a carico dei beneficiari relativamente a lavori non ancora contabilizzati successivamente al 31 dicembre 2025 si potrà procedere alla richiesta dell'incremento previsto dal Decreto Congiunto n. 6. In tali casi si specifica che la quota dell'incremento ammissibile non potrà comunque superare l'importo della quota parte dei lavori c.d. superbonus non ancora contabilizzati (Lav SB). Si precisa infine che l'incremento ammissibile sarà comunque il min tra Lav SB ed il Contributo definibile con il presente avviso.

Esempio di QTE

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
	Descrizione	Importi ammessi		
		Contributo ordinario	Contributo DL.76/2024	CONTRIBUTO TOTALE
LAVORI	1. LAVORI			
	1.1 - Interventi di riparazione degli elementi danneggiati dal sisma (tipo A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.2 - IVA. 10% sui lavori di cui al p.to 1.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.3 - Interventi finalizzati al miglioramenti delle condizioni di sicurezza (tipo B)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.4 - IVA. 10% sui lavori di cui al p.to 1.3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.5 - Interventi di ripristino finiture ed impianti conseguenti agli interventi di tipo B	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.6 - IVA. 10% sui lavori di cui al p.to 1.5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.7 - Interventi per l'adeguamento impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.8 - IVA. 10% sui lavori di cui al p.to 1.7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.9 - Interventi lavori PREGIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.10 - IVA. 10% sui lavori di cui al p.to 1.9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.11 - Interventi per l'adeguamento ENERGETICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.12 - IVA. 10% sui lavori di cui al p.to 1.11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	T1 - totale lavori e oneri sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONORARI	2. SPESE TECNICHE			
	2.1 - Onorario per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, ecc...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.2.a - INARCASSA 4% su onorario spese tecniche di cui al p.to 2.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.2.b - IVA 22% su onorario spese tecniche di cui al p.to 2.1 e p.to 2.2.a	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	T2 - totale spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RICHIESTA DI CONTRIBUTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Modalità di calcolo istanze di cosiddetta “Vecchia Procedura”

Normativa di riferimento – Art. 4 DECRETO CONGIUNTO USRA USRC n. 6/2026 Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze di cosiddetta “Vecchia Procedura”

Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E ed edifici singoli con esito E, nei quali siano previsti interventi di miglioramento sismico, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:

100 €/mq * SL

dove per SL si intende la superficie coperta lorda dell'aggregato in esame.

L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi miglioramento sismico o adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui alla OPCM 3881/2010 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2011.

Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E ed edifici singoli con esito E nei quali siano previsti solo interventi di rafforzamento locale, e per gli aggregati con soli edifici con esito B/C e edifici singoli con esito B/C, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:

65 €/mq * SL

L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi di rafforzamento dei singoli elementi strutturali o, se ammissibile, di adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui alla OPCM 3881 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2021.

Ai fini della determinazione della superficie coperta lorda si fa riferimento al punto 7, lettera C degli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui alla OPCM 3790/2009 e al DCD n.27 del 02/12/2010.

L'incremento ai lavori di cui ai punti precedenti è ammissibile per le sole pratiche riferite alle parti comuni degli Aggregati Edilizi (AE) o dei condomini o alle pratiche degli edifici singoli. Sono invece escluse le pratiche riferite alle parti esclusive.

Si aggiungono ISTAT, IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento.

La ripartizione delle spese tecniche, ai fini del calcolo dei limiti degli interventi di tipo B e del limite di convenienza economica di cui alla OPCM 3881, avviene mediante criteri proporzionali.

Ai fini della corretta determinazione del contributo concedibile, l'incremento ai lavori non può essere utilizzato per interventi e lavorazioni che danno accesso alle maggiorazioni di cui alle OPCM e da relativi decreti attuativi.

Per i casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c), l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati secondo la seguente modalità. Si definisce:

PERC= la percentuale di lavori a valere su contributo concedibile già effettuati a SAL;

CO.VP = incremento al contributo per VP determinato con i criteri descritti sopra;

CO.VP.Lavori = CO.VP x (1-PERC) = incremento al contributo per VP effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).



Nei casi di cui all'art.1 comma 1, lett. c) relativi al SAL finale, l'incremento massimo spettante si determina applicando il coefficiente 0,1 all'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.

ESEMPI DI CALCOLO “CASO A e B” – OPCM

Normativa di riferimento – Art. 4 del Decreto Congiunto USRA/USRC n. 6/2026 del 14/05/2026

L'esempio di calcolo è applicabile nei casi, disciplinati dal Decreto Congiunto in oggetto, per i quali:

- risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo, ivi comprese le domande di contributo non ancora depositate in ragione dell'intervento del comune mediante esercizio dei poteri sostitutivi (**CASO A**);
- risulti emesso dagli Uffici Speciali un provvedimento di ammissione a contributo senza che alla data del 31 dicembre 2025 risultino avviati i lavori, a condizione che il mancato avvio sia conseguenza delle spese rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato utilizzo delle misure di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) per la parte eccedente il contributo (**CASO B**).

Per il calcolo del contributo ammissibile, si invita a procedere secondo le seguenti modalità.

- Esplicitare il riepilogo delle superfici lorde totali [mq] per ogni EDIFICIO, con la divisione secondo il rispettivo ESITO di Agibilità.
- Produrre il Calcolo del limite ammissibile per il miglioramento/rafforzamento locale (Cat. B), calcolato per ogni edificio; il calcolo si ottiene **moltiplicando** la superficie lorda del singolo edificio di cui al punto precedente, per il relativo contributo per il miglioramento ammissibile al mq secondo il relativo esito di Agibilità. Ad esempio:
 - Esito di agibilità “A” si moltiplichi la superficie del singolo ED x 150,00 €/mq, (nei casi di aggregati con soli edifici con esito “B/C”: 0 €/mq);
 - Esito di agibilità “B/C” si moltiplichi la superficie del singolo ED x 195,00 €/mq, (nei casi di aggregati con soli edifici con esito “B/C”: 150,00 €/mq);
 - Esito di agibilità “E” si moltiplichi la superficie del singolo ED x 400,00/600,00 €/mq.

Dalla somma dei valori così ottenuti al presente punto, si evince il limite di contributo ammissibile in euro per gli interventi di miglioramento sismico/rafforzamento locale (Cat. B), comprensivo di IVA e spese tecniche lorde.

- Suddividendo il suddetto importo per la superficie lorda complessiva totale, si ottiene il **costo unitario (€/mq)** per gli interventi di miglioramento sismico/rafforzamento locale.
- Dopo aver calcolato le spese tecniche lorde, il compenso lordo dell'amministratore, è necessario compilare la tabella di cui alla “*Scheda Riepilogativa Intervento*”, sez. F), verificando che il valore che si evince nella colonna lett. h) non superi il **costo unitario (€/mq)** come sopra definito.

Qualora si voglia tenere conto dell'adeguamento ISTAT 2022, i limiti di cui al punto 2 possono essere aumentati del 20%, previa presentazione della richiesta secondo le modalità previste.



F) Oggetto dell'intervento

Intero edificio Parti condominiali Porzione di edificio (unità immobiliare)

Nel caso di intervento relativo all'intero edificio o alle parti condominiali, compilare la seguente tabella. Il costo unitario riportato nella colonna h non può superare il tetto previsto negli indirizzi per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

a	b	c	d	e	f	g	h
Superficie lorda coperta complessiva [mq] (*)	Costo di riparazione [€]	Costo di rinforzo locale [€]	Spese tecniche [€]	Eventuale compenso Amministr. [€]	Costo totale (b+c+d+e) [€]	Costo unitario totale (f/a) [€/mq]	Costo unitario di rinforzo locale $\{c + (d+e) \cdot c / (b+c)\} / a$ [€/mq]

5. Qualora si voglia tenere conto dell'incremento di cui al Decreto congiunto USRA-USRC n. 6/2026 è possibile calcolare **un incremento dei soli lavori** determinato nella misura di:

- **100 €/mq * Superficie Lorda dell'intero aggregato**, per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità "E" o edifici singoli con esito "E", nei quali siano previsti interventi di miglioramento sismico;
- **65 €/mq * Superficie Lorda dell'intero aggregato**, per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità "E" ed edifici singoli con esito "E" nei quali siano previsti solo interventi di rafforzamento locale, e per gli aggregati con soli edifici con esito "B/C" e edifici singoli con esito "B/C";

L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi da computarsi in specifico computo metrico e potrà essere utilizzato per interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico o adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2021.

Si ribadisce che non sono ammissibili le opere di miglioria rispetto allo stato preesistente o che determinino un mutamento di destinazione d'uso e restano pertanto in acollo ai richiedenti, secondo la normativa già in essere.

Tale importo non è da considerare nella "Scheda riepilogativa intervento", tuttavia va inserito in apposita colonna nel QTE.

ESEMPI DI CALCOLO "CASO C" – OPCM

Normativa di riferimento – Art. 4 del Decreto Congiunto USRA/USRC n. 6/2026 del 14/05/2026

L'esempio di calcolo è applicabile nei casi, disciplinati dal Decreto Congiunto in oggetto, per i quali:

- c) risultino in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori alla data di pubblicazione del Decreto Congiunto n. 6 (20/05/2026), per le spese rimaste a carico dei beneficiari relativamente ai lavori non ancora contabilizzati successivamente al 31 dicembre 2025 (**CASO C**).

Per il calcolo del contributo ammissibile, si invita a procedere secondo le seguenti modalità.

1. Esplicitare il riepilogo delle superfici lorde totali [mq] per ogni EDIFICIO, con la divisione secondo il rispettivo ESITO di Agibilità.
2. Produrre il Calcolo del limite ammissibile per il miglioramento/rafforzamento locale (Cat. B), calcolato per ogni edificio; il calcolo si ottiene **moltiplicando** la superficie lorda del singolo edificio di cui al punto precedente, per il relativo contributo per il miglioramento ammissibile al mq secondo il relativo esito di Agibilità. Ad esempio:



- Esito di agibilità “A” si moltiplichi la superficie del singolo ED x 150,00 €/mq, (nei casi di aggregati con soli edifici con esito “B/C”: 0 €/mq);
- Esito di agibilità “B/C” si moltiplichi la superficie del singolo ED x 195,00 €/mq, (nei casi di aggregati con soli edifici con esito “B/C”: 150,00 €/mq);
- Esito di agibilità “E” si moltiplichi la superficie del singolo ED x 400,00/600,00 €/mq.

Dalla somma dei valori così ottenuti al presente punto, si vince il limite di contributo ammissibile in euro per gli interventi di miglioramento sismico/rafforzamento locale (Cat. B), comprensivo di IVA e spese tecniche lorde.

3. Suddividendo il suddetto importo per la superficie lorda complessiva totale, si ottiene il costo unitario (€/mq) per gli interventi di miglioramento sismico/rafforzamento locale.
4. Dopo aver calcolato le spese tecniche lorde, il compenso lordo dell'amministratore, è necessario compilare la tabella di cui alla “*Scheda Riepilogativa Intervento*”, sez. F), verificando che il valore che si vince nella colonna lett. h) non superi il costo unitario (€/mq) così come sopra definito.

Qualora si voglia tenere conto dell'adeguamento ISTAT 2022, i limiti di cui al punto 2 possono essere aumentati del 20%, previa presentazione della richiesta secondo le modalità previste.

F) Oggetto dell'intervento							
<input type="checkbox"/> Intero edificio		<input type="checkbox"/> Parti condominiali		<input type="checkbox"/> Porzione di edificio (unità immobiliare)			
Nel caso di intervento relativo all'intero edificio o alle parti condominiali, compilare la seguente tabella. Il costo unitario riportato nella colonna h non può superare il tetto previsto negli indirizzi per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.							
a	b	c	d	e	f	g	h
Superficie lorda coperta complessiva [mq] (*)	Costo di riparazione [€]	Costo di rinforzo locale [€]	Spese tecniche [€]	Eventuale compenso Amministr. [€]	Costo totale (b+c+d+e) [€]	Costo unitario totale (f/a) [€/mq]	Costo unitario di rinforzo locale {c + (d+e)-c/(b+c)}/a [€/mq]

5. Qualora si voglia tenere conto dell'incremento di cui al Decreto congiunto USRA-USRC n. 6/2026 è possibile calcolare **un incremento dei soli lavori** determinato nella misura di:

- **100 €/mq * Superficie Lorda dell'intero aggregato**, per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità “E” o edifici singoli con esito “E”, nei quali siano previsti interventi di miglioramento sismico;
- **65 €/mq * Superficie Lorda dell'intero aggregato**, per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità “E” ed edifici singoli con esito “E” nei quali siano previsti solo interventi di rafforzamento locale, e per gli aggregati con soli edifici con esito “B/C” e edifici singoli con esito “B/C”;

6. L'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di **lavori già contabilizzati** secondo la seguente modalità. Si definisce:

PERC= il rapporto tra i lavori **contabilizzati alla data di pubblicazione del Decreto n. 6 (20/05/2026)** e i lavori ammessi a contributo.

CO.VP = incremento al contributo per VP (*vecchia procedura OPCM*) determinato con i criteri descritti sopra;



CO.VP. Lavori = **CO.VP x (1-PERC)** = incremento al contributo per VP (*vecchia procedura OPCM*) effettivamente spettante per i casi di cui all'art.1 comma 1 lett. c).

Si intendono “lavorazioni contabilizzate alla data del 20/05/2026”, tutte quelle per le quali è stato redatto lo Stato Avanzamento Lavori in data pari o precedente al 20/05/2026.

A titolo esemplificativo le lavorazioni del SAL “a tutto il 19/05/2026” presentato il 30/05/2026, sono da considerarsi contabilizzate in data precedente al 20/05/2026.

7. Per i casi relativi al SAL finale, consegnato e non liquidato, l'incremento effettivamente spettante si determina in percentuale in modo congruente alla percentuale di lavori già contabilizzati applicando, in sede di determinazione del “CO.VP” di cui al precedente punto 6, il coefficiente 0,1 agli incrementi di cui al punto 5 sopra riportato (*il limite di 100€/mq x 0,1 ed il limite di 65€/mq x 0,1*). Sono esclusi gli interventi per i quali i lavori risultino conclusi alla data di pubblicazione del Decreto congiunto USRA-USRC n. 6/2026 (20/05/2026) mediante comunicazione di chiusura lavori trasmessa a tutti gli enti competenti (Comune, R.S.U. al Genio Civile, etc.) in data pari o precedente al 20/05/2026, sono altresì esclusi i casi per cui il SAL finale ha già ottenuto il nulla osta di liquidazione, anche parziale.
8. Relativamente al calcolo delle competenze professionali aggiornate all'importo lavori incrementato, sarà necessario redigere la nuova parcella avendo cura di adeguare, all'importo lavori incrementato, esclusivamente le competenze relative alla fase esecutiva (Direzione Lavori, CSE, Misure e contabilità, CRE, Collaudo, ecc...), ovvero lasciando invariate, nella medesima parcella adeguata, le competenze di progettazione già concesse a contributo con Provvedimento di Ammissione stesso.

L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi da computarsi in specifico computo metrico e potrà essere utilizzato per interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico o adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2021.

Si ribadisce che non sono ammissibili le opere di miglioria rispetto allo stato preesistente o che determinino un mutamento di destinazione d'uso e restano pertanto in acollo ai richiedenti, secondo la normativa già in essere.

Tale importo non è da considerare nella “Scheda riepilogativa intervento”, tuttavia va inserito in apposita colonna nel QTE.

Nota finale

Si precisa che, in fase di prima applicazione, verrà reso disponibile un foglio excel dedicato, quale simulatore di calcolo dell'incremento del contributo di cui al presente avviso. Il tecnico compilatore è tenuto a verificare la corretta calcolo dell'incremento, rimanendo responsabile per quanto asseverato nella richiesta di incremento.